

COMUNE DI MOROZZO
PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE DI
AREE COMUNALI AGLI SPETTACOLI
VIAGGIANTI**

ART. 1

In occasione dei tradizionali festeggiamenti della Santo Patrono S.Magno ed altri festeggiamenti vari, l'Amministrazione Comunale concede la occupazione del suolo pubblico nella località indicata nell'art. 13 o nell'apposita deliberazione assunta in ottemperanza all'art. 9 della Legge del 18/3/1968 n° 337, sotto l'osservanza delle seguenti norme e delle eventuali altre disposizioni che si riterranno opportune emanare di volta in volta.

ART. 2

Gli esercenti Imprese di Spettacoli Viaggianti, i quali intendono partecipare con le loro attrazioni ai parchi da allestire in determinati periodi, dovranno rivolgere al Sindaco del Comune, in carta legale - da presentare o far pervenire all'Ufficio di Polizia Urbana del Comune - istanza firmata almeno 60 giorni prima del giorno in cui il parco dovrà iniziare la normale attività, in ogni caso sarà ritenuta valida la data del timbro postale che risulterà dalla raccomandata.

ART. 3

I richiedenti dovranno essere muniti del prescritto nulla osta ministeriale di agibilità, valido per l'anno in corso per le attrazioni ivi registrate, e delle licenza di P.S., nonché possedere tutti i requisiti previsti dalla legge n° 337 del 18/3/1968. Nella domanda essi dovranno specificare:

- generalità, residenza ed eventuale altro recapito;
- attrazione che desiderano impiantare specificando la precisa denominazione risultante dal nulla osta ministeriale ed il contenuto dell'attrazione stessa;
- le complete misure di ingombro sul terreno ad installazione avvenuta compresa la cassa;
- il numero dei cariaggi utili e della roulotte di abitazione strettamente necessarie al nucleo familiare.

ART. 4

Per l'assegnazione delle concessioni per i vari tipi di attrazione si terrà conto dei seguenti requisiti, in ordine di importanza:

- anzianità di frequenza alla manifestazione con la stessa attrazione; punti 2,00
- maggiore anzianità di mestiere; punti 0,25
- maggior anzianità di domanda senza interruzioni punti 0,10
- eventuale novità di attrazione. Per "novità" non deve intendersi una semplice variante ad una vecchia attrazione, ma deve trattarsi di una sostanziale innovazione. Tale requisito costituisce indice di preferenza, purchè l'assegnazione non comporti l'esclusione, per mancanza di spazio, delle altre attrazioni già partecipanti alla manifestazione.

L'anzianità di frequenza è personale e viene a cessare quando il titolare di una attrazione la sostituisce con una di altro tipo, salvo che la nuova attrazione non superi le dimensioni d'ingombro di quella precedente e sia di tipo tale da non concentrare eccessiva concorrenza alla attrazioni del

parco. Soltanto in caso di morte del titolare l'anzianità viene riconosciuta ai suoi familiari conviventi e cooperanti da almeno 5 anni all'esclusivo esercizio dell'attrazione.

L'anzianità di frequenza deve essere continuativa, può essere ammessa l'assenza per un solo anno se giustificata da seri motivi e preventivamente notificata la Comune.

ART. 5

L'assegnazione delle concessioni verrà fatta dall'Amministrazione Comunale in base ai seguenti criteri:

- rotazione di assegnazione nel caso in cui più richiedenti titolari di analoghe attrazioni posseggano somma equivalente di requisiti;
- assegnazione " una tantum " ad attrazioni costituenti novità, quando questa non sia rappresentata da una o più varianti, ma da sostanziali innovazioni. La concessione in tal caso non concreteerà il requisito di anzianità di frequenza.

ART. 6

L'accettazione delle istanze di concessione, viene comunicata ai richiedenti con lettera raccomandata, in caso di accettazione gli interessati dovranno effettuare - pene la decadenza della concessione stessa - il versamento della tassa di plateatico dovuta. Se il periodo di assegnazione dell'area dovesse trascorrere senza che il richiedente fruisca della concessione accordata, la quota viene incamerata dal Comune ed il concessionario perde il diritto al turno di concessione.

ART. 7

Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione.

Ogni operazione che, comunque congegnata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione e la perdita dell'anzianità. E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra simile di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempreché l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario.

ART. 8

Per un periodo di almeno 90 giorni prima dell'esercizio dell'attività di ogni parco di divertimento, tradizionalmente organizzato nel territorio comunale, è vietata la concessione di aree pubbliche con l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante. Sarà parimenti ostacolata con ogni mezzo la formazione di Parchi di divertimento su aree private nel periodo di cui sopra e in quello di apertura del parco tradizionale allestito in occasione della festa patronale.

ART. 9

Il Comune determina la precisa durata delle manifestazioni, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.

La ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico dovrà contenere l'indicazione della superficie occupata e dei giorni di occupazione.

Gli occupanti del suolo pubblico dovranno - al termine della concessione - provvedere al ripristino dell'area fruita, pulendone il sedime o sottostando alle spese di pulizia.

ART. 10

Qualora un'attrazione all'atto della installazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero la sua condizione possa costituire elemento di disturbo dell'ambiente, ovvero di immoralità, il Sindaco potrà richiedere l'immediato allontanamento dell'attrazione, senza che il suo titolare abbia diritto a rimborso ed indennizzo alcuno.

ART. 11

Le tariffe per le occupazioni di suolo pubblico sono quelle vigenti all'atto dell'assegnazione delle aree e non possono essere aumentate in occasione di fiere, festeggiamenti e altre manifestazioni.

ART. 12

Le concessioni si intendono subordinate all'osservanza delle leggi e regolamenti in vigore per la tutela dell'ordine pubblico, l'incolumità, la sicurezza e la quiete dei cittadini, nonché la morale pubblica ed il buon costume.

L'uso di altoparlanti, dischi e, comunque, ogni altro mezzo rumoroso è consentito esclusivamente dalle ore 10 alle 13, e dalle ore 16 alle 23,00.

ART. 13

L'area disponibile per la installazione dei circhi e delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, è quella della Piazza Carlo Barbero per la superficie sita tra la strada di accesso alla Scuola Elementare e la strada di accesso alla ditta LOVOVO

Dette aree vengono revisionate annualmente. Mancando tale revisione le località prefissate s'intendono confermate a tale scopo anche l'anno successivo e così di seguito.

Qualora le aree designate dovessero, per particolari esigenze, venire occupate per lo svolgimento di manifestazioni diverse, regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, le imprese degli spettacoli viaggianti verranno trasferite, per i periodi non concessi, in aree comunali sussidiarie, che saranno di volta in volta precisate.

ART. 14

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate e secondo le disposizioni impartite in sito dagli incaricati municipali.

E' vietata la sosta di carovane e carri nelle piazze destinate alla installazione di attrazione, per evitare che queste occupino spazi da poter usufruire per eventuali altre manifestazioni.

I titolari delle carovane dovranno provvedere, a loro spese e tramite i servizi autorizzati, all'allontanamento dei rifiuti raccolti in recipienti chiusi e con l'osservanza delle norme di igiene vigenti in materia.

ART. 15

Le inadempienze alle norme sopraindicate comportano in ogni caso la revoca della concessione e, per quelle che rivestono particolari gravità, l'esclusione dai parchi di divertimento organizzati nel territorio comunale.